

**Osservazioni di Eni gas e luce S.p.A. al DCO 90/2020/R/gas del 27.3.2020**

***“Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 38/2020, di annullamento parziale della deliberazione dell’Autorità 32/2019/R/gas - Orientamenti relativi alla rideterminazione dell’elemento UG2k applicato ai clienti finali”***

San Donato Milanese, 20 aprile 2020

Con il presente documento Eni gas e luce S.p.A. (“**EGL**”) congiuntamente a Eni S.p.A. presenta le sue osservazioni al Documento di Consultazione 90/2020/R/com (“**DCO**”) dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (“**ARERA**” o “**Autorità**”).

## OSSERVAZIONI GENERALI

Le modifiche al meccanismo di raccolta della componente UG2k proposta al capitolo 2 DCO si basano sui seguenti principi: (i) ampliamento della platea dei soggetti a cui applicare la componente UG2k (tutti i pdr della rete di distribuzione); (ii) applicazione di un valore della componente UG2k differenziato per due gruppi di clienti: un valore più alto per i clienti che inizieranno a pagare la componente UG2k al momento dell’entrata in vigore della delibera che seguirà la consultazione e un valore più basso per i clienti che hanno già iniziato a contribuire al meccanismo a partire da aprile 2019 e che la consultazione propone di individuare una volta per tutte come i *“clienti per i quali il valore del CA<sub>PDR</sub> reso disponibile dal SII ai sensi dell’articolo 22 del TISG e valido fino al 30 settembre 2020 sia pari o inferiore a 200.000 Smc/anno”* (senza prevedere quindi l’aggiornamento della platea di clienti in base al CA del nuovo anno termico, ma cristallizzando la situazione ad oggi).

Questo meccanismo (**Proposta ARERA**) pone due diversi ordini di problemi:

- La classificazione dei clienti – da ora fino alla fine dell’applicazione del meccanismo - basata sul CA<sub>PDR</sub> dell’a.t. 2019/20 non è gestibile da parte delle società di vendita in presenza di un portafoglio clienti dinamico: si pone infatti il problema degli switch-in acquisiti a partire da agosto 2020 (per i quali ai venditori entranti viene reso disponibile il CA del nuovo anno termico, ma non quello dell’anno 2019/20 sul quale dovrebbe invece basarsi la classificazione); ciò rende necessario un flusso di comunicazione per superare l’asimmetria informativa.
- La previsione di 2 valori diversi della componente UG2k per i 2 diversi gruppi di clienti (qualunque sia la modalità con cui tali gruppi vengono individuati) comporterebbe per gli operatori una modifica ai sistemi di fatturazione che si sostanzierebbe nella previsione di una nuova componente e ciò implicherebbe:
  - tempistiche non compatibili con la decorrenza del nuovo meccanismo a partire da luglio 2020;
  - una valutazione costo/opportunità assolutamente disottimale, trattandosi di una modifica ai sistemi di fatturazione che avrebbe effetto per un periodo di tempo limitato (12/18 mesi, tenuto conto che non devono essere messe in discussione le tempistiche previste per il riconoscimento degli ammontari agli operatori beneficiari di cui all’articolo 3.3 della delibera 32/2019/R/GAS) e riguarderebbe una percentuale irrisoria di clienti rispetto all’intero portafoglio.

Per questi motivi, proponiamo un meccanismo diverso e di più semplice applicazione che, mantenendo i principi richiamati in consultazione (ampliamento della platea di clienti soggetti al meccanismo, pagamento differenziato sulla base della data di inizio di contribuzione, e rispetto delle tempistiche previste per il riconoscimento degli ammontari ai venditori beneficiari), risolve le

criticità sopra esposte sfruttando l'attuale impostazione dei sistemi di fatturazione (senza necessità di investimenti) e le informazioni a disposizione di tutti gli operatori (senza necessità di introdurre nuovi flussi informativi). La proposta (**Proposta alternativa 1**) si articola nei seguenti punti:

- applicazione a tutti i pdr della componente UG2c (come avviene oggi) con valorizzazione della componente pari alla somma dell'attuale elemento UG2c + valore elemento per UG2k, come stimato da Arera nel DCO per i clienti che non hanno ancora contribuito al pagamento della UG2k, il valore di UG2c, quindi, sarebbe lo stesso per tutti i pdr;
- applicazione di un valore negativo di UG2k ai clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc per ristorarli di quanto hanno già contribuito (in modo che l'applicazione congiunta della componente UG2c e della componente negativa UG2k porti all'applicazione – per tali clienti – di un valore allineato a quanto ipotizzato da Arera nel DCO);
- versamento periodico da parte del distributore delle somme complessivamente raccolte con l'elemento UG2c al netto di quanto "scontato" con l'elemento negativo UG2k – in maniera unica e indistinta alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), che poi procederebbe ad effettuare il giroconto delle somme da attribuire al Conto relativo alla regolazione dei pagamenti delle somme spettanti ai venditori interessati dalla rideterminazione del coefficiente k;
- il perimetro dei clienti ai quali applicare la UG2k "negativa" dovrebbe essere individuato con le medesime logiche previste dalla delibera 32/2019/R/gas: clienti con consumi fino a 200.000 Smc/a, individuati in base al CA<sub>PDR</sub> reso disponibile dal SII ai sensi dell'articolo 22 del TISG, aggiornato per ogni anno termico (in questo modo tutti venditori conoscerebbero il valore da considerare, anche in presenza di modifiche di portafoglio clienti).

Nell'ipotesi in cui ARERA non ritenesse opportuna la proposta fin qui descritta, chiediamo di valutare una seconda alternativa (**Proposta Alternativa 2**), che si basa sull'ipotesi che la platea dei pdr a cui non è stata ancora applicata la componente UG2k sia mantenuta fissa, così come individuata in base al CA<sub>PDR</sub> dell'a.t. 2019/20, ma senza prevedere componenti differenziate in fatturazione (che, secondo EGL, è la maggiore criticità rilevabile nella Proposta ARERA). Questa proposta si basa quindi sull'introduzione di un flusso informativo dal SII agli operatori e sulla previsione di un pagamento rateale del maggior valore dovuto dai clienti che non hanno ancora iniziato a partecipare al meccanismo. La proposta si articola nei seguenti passaggi.

1. A partire dalla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo, a tutti i pdr su rete di distribuzione viene applicato un unico valore della componente UG2k articolato su 2 scaglioni; si applicherebbe quindi il valore attuale di 0,270€cent (o altro valore definito da ARERA in esito alla consultazione) sullo scaglione 0-200.000Smc e 0€ sui consumi superiori a 200.000Smc.
2. A partire dalla stessa data, il SII classifica tutti i pdr sulle reti di distribuzione sulla base della regola proposta in consultazione: distinguendo i pdr sulla base del valore del CA<sub>PDR</sub> valido per l'a.t. 2019/20 individuando così la platea dei pdr a cui non è stato ancora applicato il meccanismo con quelli che nell'a.t. 2019/20 avevano un CA > 200.000Smc.
3. Per i clienti individuati al punto precedente (CA<sub>PDR</sub> 2019/20 >200.000 Smc/anno), viene stimato a cura di ARERA l'importo che avrebbero pagato se avessero partecipato al meccanismo a partire dalla sua prima applicazione (aprile 2019) utilizzando alcune assunzioni ragionevoli.

Ad esempio, assumendo che tali clienti abbiano sempre mantenuto un consumo superiore a 200.000Smc/anno e ipotizzando fin dall'inizio del meccanismo un'applicazione della componente UG2k su 2 scaglioni, con secondo scaglione pari a zero, si può stimare facilmente l'ammontare che ognuno di questi pdr avrebbe dovuto versare nell'arco di un anno: pari a  $UG2k * 200.000Smc$ ; questo consente di stimare, sempre facendo delle assunzioni più o meno semplificate, quanto sarebbe stato l'ammontare in euro versato da ognuno di questi clienti per il periodo dal 1° aprile 2019 fino all'entrata in vigore del nuovo meccanismo. In questo modo si può determinare, per ogni pdr, il valore una tantum di contribuzione al fondo UG2k che lo porta nella stessa posizione dei clienti che avevano iniziato a partecipare al meccanismo da aprile 2019.

4. Per evitare l'addebito una tantum del valore di cui al punto precedente, si potrebbe prevedere una ripartizione del valore totale in rate mensili, calcolato su un orizzonte temporale di 12/18 mesi (pari alla durata stimata del meccanismo). Per semplicità, si propone di stimare l'ammontare della rata mensile uguale per tutti i pdr oggetto dell'addebito (facilmente stimabile sulla base della regola descritta al punto precedente).
5. Infine, per risolvere l'asimmetria informativa insita nell'individuazione dei pdr a cui applicare la rata mensile, si propone l'istituzione di un apposito flusso di comunicazione mensile dal SII a distributori e UdD così strutturato:
  - entro il giorno X del mese m il SII comunica ad ogni UdD l'elenco totale dei pdr attivi nel portafoglio dell'UdD nel mese m a cui applicare la rata nella fattura di vendita (NB: la comunicazione avrebbe ad oggetto tutti i pdr a cui viene attribuita la rata, non solo quelli oggetto di switch-in);
  - entro il giorno X del mese m il SII comunica ad ogni impresa di distribuzione l'elenco totale dei pdr attivi sulla rete dell'impresa di distribuzione nel mese m a cui deve essere applicata la rata nella fattura di vettoramento (o in una fattura ad hoc);
  - si può prevedere, inoltre, un flusso di gestione di eventuali errori materiali: nel caso in cui gli UDD o le ID rilevassero un errore materiale nella comunicazione della rata da addebitare per il mese in questione (es. pdr non in portafoglio), entro il giorno Y del mese trasmettono a SII la segnalazione dell'errore affinché sia verificata l'incongruenza segnalata; il SII può accogliere la segnalazione ricevuta o di rigettarla, indicando alla controparte di procedere alla fatturazione della rata.

In questo modo tutti gli operatori della filiera saprebbero, in ogni mese, a quali pdr applicare la rata e potrebbero gestirne l'applicazione in fatturazione con la necessaria flessibilità, senza problemi in caso di variazione del portafoglio clienti. Nella versione più semplice del meccanismo, che prevede il calcolo della rata uguale per tutti i pdr, il flusso di comunicazione fra SII e operatori potrebbe ridursi al mero elenco di codici pdr. L'applicazione in fattura delle rate può decorrere dall'entrata in vigore del nuovo meccanismo o con un delay di qualche mese, in base alla disponibilità del nuovo flusso di comunicazione da parte del SII.

## OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q1. Si condividono le modalità di raccolta del gettito illustrate? Se no, per quali motivi?

Non si condividono per i motivi illustrati nelle osservazioni generali. Si rimanda quindi alle due proposte alternative sopra descritte

Q2. Si condivide l'applicazione dell'elemento UG2k ai primi 200.000Smc annui? Se no per quale motivo?

Q3. Si condividono le modalità di identificazione dei due insiemi di clienti cui applicare l'elemento UG2k come rimodulato? Se no per quale motivo?

Si rimanda alle osservazioni generali.

Q4. Si condividono le tempistiche illustrate?